

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 maggio 2020, n. 238

Approvazione delle "Linee guida, ex art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, per il passaggio delle competenze e per l'esercizio unitario delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 509/1997, nel territorio della Regione Lazio".

Oggetto: Approvazione delle *“Linee guida, ex art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, per il passaggio delle competenze e per l’esercizio unitario delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 509/1997, nel territorio della Regione Lazio”*.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* ed in particolare, l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, *“Regolamento regionale di contabilità”*;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la L.R. n. 14/1999, *Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*;

VISTA la L.R. n. 53/1998, *Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*;

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, *“Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, recante *“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”* ed in particolare l’articolo 7 (*Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali*);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di cui al combinato normativo disposto dai commi 7, 8 e 10 dell’art. 7 della legge regionale n. 1/2020, sono state attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio

- tra le predette funzioni amministrative rivestono particolare rilevanza - per la loro complessità, i risvolti economici e le implicazioni di carattere ambientale - quelle relative alle concessioni demaniali marittime per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, D.P.R. 509/1997;

- è, pertanto, necessario - nelle more dell'emanazione di una complessiva regolamentazione regionale in materia - assicurare, durante la fase di passaggio ai comuni di tali competenze, la continuità amministrativa in modo unitario in tutto il territorio regionale ed il conforme esercizio delle potestà amministrative, a garanzia dell'utenza ed a tutela del sostenibile utilizzo delle risorse demaniali, naturali e paesaggistiche del litorale e del mare territoriale laziale;

- a tal fine appare opportuno adottare delle "linee guida" che rappresentino le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 7, 8 e 10, della legge regionale n. 1/2020 e che forniscano ai comuni interessati le necessarie ed appropriate indicazioni in merito;

VISTE le "*Linee guida, ex art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, per il passaggio delle competenze e per l'esercizio unitario delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 509/1997, nel territorio della Regione Lazio*", predisposte dalla competente Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le predette *Linee guida* rispondono alle esigenze sopra richiamate e che pertanto è opportuno provvedere alla loro approvazione,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare le "*Linee guida, ex art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, per il passaggio delle competenze e per l'esercizio unitario delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 509/1997, nel territorio della Regione Lazio*", così come predisposte dalla competente Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a porre in essere ogni adempimento conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed esecuzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



LINEE GUIDA

ex art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, per il passaggio delle competenze e per l'esercizio unitario delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 509/1997, nel territorio della Regione Lazio.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Le presenti Linee guida per il passaggio delle competenze e per l'esercizio unitario nella Regione Lazio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, per strutture dedicate alla nautica da diporto (di seguito denominate "Linee guida"), rappresentano le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dai commi 7, 8 e 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, in materia di attribuzione di competenze ai comuni delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 509/1997 e s.m.i. (*Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), nelle more dell'emanazione di una complessiva regolamentazione regionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale nella Regione Lazio, al fine di assicurare, durante l'attuale fase di transizione delle competenze, la continuità amministrativa in modo unitario in tutto il territorio regionale ed il corretto esercizio delle potestà amministrative, a garanzia dell'utenza ed a tutela delle risorse naturali e paesaggistiche.

Art. 2 - Compiti della Regione nella trasmissione della documentazione

Gli Uffici regionali competenti, nel devolvere le funzioni amministrative di cui all'art. 1, conformandosi ai principi di leale collaborazione istituzionale, provvedono a:

1) trasmettere al Comune competente per territorio, in modalità digitale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti "Linee guida", la documentazione contenuta agli atti d'ufficio (fascicoli) relativa alle concessioni demaniali già assentite di cui all'art. 1, comprensiva, ove possibile, dei seguenti atti e/o informazioni:

- a) atto di Concessione demaniale marittima in essere con gli eventuali allegati;
- b) riferimenti anagrafici della concessionaria;
- c) canoni concessori così come provvisoriamente calcolati vigenti all'annualità 2019;
- d) ogni documentazione e/o informazione ritenuta utile all'avvio dell'espletamento delle funzioni amministrative attribuite al Comune di destinazione;
- e) i nominativi dei componenti le commissioni di vigilanza e collaudo, ove costituite;

2) cessare ogni istruttoria, ferme restando, sentito il Comune ricevente, le attività indifferibili ai sensi di legge a tutela della pubblica incolumità, nella materia di cui all'art. 1 e trasmettere gli atti al Comune subentrante per consentirne il proseguo dell'istruttoria;

3) informare i concessionari, l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale del Lazio ed i competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ivi incluse le Capitanerie di Porto, dell'avvenuto cambio del soggetto pubblico concedente.

Art. 3 - Compiti dei Comuni nella ricezione della documentazione

I Comuni di destinazione provvedono a:

- prendere in carico la documentazione trasmessa per l'attuazione delle funzioni e compiti amministrativi attribuiti, al fine di assicurarne la continuità amministrativa;
- richiedere ai competenti Uffici regionali, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 2, l'ulteriore documentazione e/o informazione ritenuta utile per l'avvio dell'espletamento delle funzioni amministrative attribuite;
- provvedere agli atti amministrativi necessari per la propria qualificazione di soggetto concedente, nei confronti del concessionario, dei soggetti pubblici e dell'utenza tutta, anche ai fini delle funzioni di subentro nel Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.).

Art. 4 - Acquisizione di nuove domande di concessioni di beni del demanio marittimo

In caso di richieste di rilascio di nuove concessioni di beni del demanio marittimo per strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al precedente articolo 1, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano dei porti regionale, il Comune investito della richiesta, fatte salve tutte le altre prescrizioni di legge e regolamenti, verificherà preliminarmente la conformità della stessa a quanto approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 442 dell'11 settembre 2012 concernente le "*Linee Guida per la redazione del Piano dei Porti e delle Coste della Regione Lazio*", e agli altri atti di pianificazione territoriale vigenti, ammettendola alle successive fasi solo in caso di conformità agli stessi.

Art. 5 - Istruttoria di nuove domande di concessioni di beni del demanio marittimo

Il Comune, premesso quanto previsto dall'art. 4, provvederà all'istruttoria della domanda secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 509/1997 e dalla normativa vigente in tema di Conferenze di Servizi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. ed Accordi di Programma, ove necessario, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. svolgendo pubbliche procedure competitive per la selezione dei concessionari ai fini del rilascio di nuove concessioni, fermo restando l'obbligo di espletare le verifiche di legge sull'idoneità tecnica, economica e morale dei soggetti ai quali viene autorizzato l'affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Precetti di attuazione della normativa

Al fine di assicurare un unitario esercizio delle funzioni amministrative attribuite, nell'espletamento delle loro funzioni amministrative nelle attività di cui all'art. 1, i Comuni si conformano, inoltre, ai seguenti precetti, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente:

- a) nelle procedure di affidamento delle concessioni, la durata delle stesse deve essere correlata all'entità degli investimenti;
- b) il canone concessorio e la relativa imposta regionale devono essere indicati nell'Atto di concessione anche ai fini di quanto disposto dall'art. 47, co. 1 lett. d), del Codice della Navigazione;
- c) nella costituzione della Commissione di vigilanza e collaudo, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 509/97, il Comune potrà richiedere la cooperazione degli Uffici regionali. Le Commissioni di vigilanza e collaudo già costituite alla data di approvazione delle presenti "Linee guida" rimangono in carica, fatta salva la facoltà del Comune subentrante, sentita la Direzione regionale di cui all'art. 8, di modificarne la composizione nei modi di legge;
- d) provvedono, entro sessanta giorni dal rilascio della nuova concessione demaniale o di modifica della preesistente a:
 1. darne comunicazione agli Uffici regionali di cui all'art. 8;

2. emanare pareri, nulla-osta o altri atti di assenso di propria competenza previsti dalla normativa vigente al fine di consentire la fruibilità della concessione assentita o della modifica apportata.

Art. 7 - Principi generali

I Comuni, oltre a quanto dedotto nelle presenti “Linee guida”, nell’attenersi alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, pongono, nell’attuazione delle attribuzioni di cui all’art. 1, particolare riferimento a quanto previsto dal R.D. n. 327/1942 - Codice della Navigazione e dal D.P.R. n. 328 del 15/1952 - Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, dal D.P.R. n. 509/1997, dalle norme in materia di concorrenza, trasparenza e legalità, dai principi di parità di trattamento e di divieto di discriminazione, nonché dalla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Art. 8 - Norme finali

Al fine di consentire alla Regione di adempiere a quanto previsto dalla legge in tema di pianificazione della costa laziale, nonché il dovuto accertamento sulle concessioni in essere ed il monitoraggio delle attività - al fine, anche, di rilevarne vantaggi e criticità sul territorio del litorale e del mare territoriale laziale - la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, può annualmente richiedere ai Comuni interessati, una relazione sulle concessioni demaniali marittime di cui al precedente art. 1 in gestione, nonché sulle domande in istruttoria.

La stessa Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità:

- a) comunica ai Comuni interessati, i tempi ed i modi per la trasmissione della relazione di cui al comma precedente;
- b) può proporre alla Giunta regionale di apportare le necessarie ed opportune modifiche e/o integrazioni alle presenti “Linee guida”;
- c) può predisporre, con proprio atto motivato, le indicazioni operative e/o esecutive alle presenti “Linee guida”, ritenute necessarie od opportune per la loro corretta applicazione, nel rispetto dei principi generali in esse stabiliti.